



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO ARGOMENTO DI PARTE STRAORDINARIA

Modificazione della clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14-*bis* dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modificazione della clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14-*bis* dello Statuto sociale.

Al riguardo, si ricorda che, con delibera dell'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2014, adottata su proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), è stata introdotta nello statuto dell'Enel S.p.A. ("Enel") un'apposita clausola – definita convenzionalmente nel presente documento come "clausola etica" – che prevede l'ineleggibilità o la decadenza per giusta causa dalle funzioni di Amministratore, senza diritto al risarcimento dei danni, per coloro che abbiano subito una sentenza di condanna anche non definitiva, ovvero nei cui confronti sia stato emesso un decreto che disponga il giudizio (ovvero il giudizio immediato), in riferimento a specifiche tipologie di reati indicati dalla clausola stessa.

Si ricorda inoltre che, nella medesima stagione assembleare, il MEF – direttamente ovvero per il tramite della controllata Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – aveva proposto l'inserimento di analoga clausola negli statuti di altre società con azioni quotate che risultano controllate dal Ministero stesso (in particolare Eni S.p.A., Finmeccanica S.p.A. e Terna S.p.A.). Sennonché tale proposta è stata poi respinta dalle assemblee delle suddette società e, quindi, l'Enel è attualmente l'unica società con azioni quotate nel cui statuto figuri la clausola in questione.

Premesso quanto sopra, si è ravvisata da parte del Consiglio di Amministrazione di Enel l'opportunità di sottoporre all'approvazione della presente Assemblea una proposta di modifica della "clausola etica" alla luce delle seguenti motivazioni:

- la stabilità della gestione aziendale e di coloro che sono chiamati in qualità di Amministratori a determinarne gli indirizzi rappresenta un bene per la generalità degli Azionisti di Enel, in quanto assicura alla Società e al Gruppo di cui essa è a capo una guida solida ed in grado di operare tempestivamente e con continuità di azione nel contesto di mercati caratterizzati da un elevato grado di complessità e competitività;
- il provvedimento di rinvio a giudizio – che costituisce uno dei presupposti per l'applicazione della "clausola etica" – risulta di norma emesso dal giudice dell'udienza preliminare ("GUP") non sulla base di una valutazione di merito concernente la responsabilità penale dell'imputato, né all'esito di un dibattimento svoltosi in contraddittorio tra le parti, bensì a conclusione di un'udienza preliminare che si svolge in camera di consiglio e che di regola non prevede il compimento di alcuna attività istruttoria (per cui il patrimonio conoscitivo dello stesso GUP si fonda, di fatto, su elementi raccolti prevalentemente dalla pubblica accusa). Nella sostanza, l'udienza preliminare è preordinata non già ad accertare l'esistenza di responsabilità penali, quanto piuttosto l'opportunità di celebrare un processo per l'accertamento di fatti e responsabilità;
- inoltre l'applicazione di tale clausola, sulla base di un mero provvedimento di rinvio a giudizio, può risultare ancora più pregiudizievole nei casi in cui il procedimento sia stato avviato per talune fattispecie di reato che, in concreto, non risultano idonee ad arrecare alcun impatto reputazionale negativo per l'Amministratore interessato e/o la Società.

Alla luce di quanto sopra, la proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione prevede di subordinare l'applicazione della "clausola etica" alla pronuncia di una sentenza di condanna, anche non definitiva e, quindi, emessa quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado, anziché alla pronuncia di un mero decreto che dispone il giudizio (o il giudizio immediato). In tal modo:

- si continuerebbe a mantenere comunque, attraverso la clausola in questione, una disciplina dei requisiti di onorabilità degli Amministratori di Enel ben più rigorosa rispetto a quella applicabile alla generalità delle società con azioni

quotate (per le quali il venir meno di detti requisiti è legato alla condanna con sentenza irrevocabile, in base alle previsioni dell'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162);

- si verrebbe al contempo ad assicurare un allineamento della “clausola etica” a talune specifiche previsioni normative che, benché non applicabili nei riguardi di Enel, pongono anch'esse una preclusione per l'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore in alcune tipologie di società. Ci si riferisce in particolare:
 - a) a quanto stabilito nell'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il quale prevede, tra l'altro, la inconfiribilità di incarichi di amministratore di società controllate da pubbliche amministrazioni e che svolgono attività di gestione di pubblici servizi a chi sia stato condannato, “*anche con sentenza non passata in giudicato*”, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati nel codice penale;
 - b) all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 18 marzo 1998, n. 161 e all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 468 i quali prevedono, rispettivamente, nelle banche nonché nelle società d'intermediazione mobiliare, nelle società di gestione del risparmio e nelle società d'investimento a capitale variabile, che costituisce causa di sospensione, nonché di eventuale successiva revoca assembleare, dalle funzioni di amministratore della società la condanna con sentenza non definitiva per taluno dei reati indicati, rispettivamente, nell'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Ministeriale n. 161/1998 ovvero nell'art. 3, comma 1, lett. c) del Decreto Ministeriale n. 468/1998.

Si propone pertanto di modificare l'art. 14-*bis* dello Statuto sociale come di seguito illustrato:

Testo vigente	Testo proposto
1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:	1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

<p>a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p> <p>b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;</p> <p>d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.</p> <p>3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci</p>	<p>a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p> <p>b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;</p> <p>d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p><u>Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.</u></p> <p>2. ABROGATO</p> <p>3. ABROGATO</p>
--	--

<p>giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:</p> <p>a) ad una pena detentiva o</p> <p>b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.</p> <p>Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.</p> <p>5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:</p> <p>a) ad una pena detentiva o</p> <p>b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.</p> <p>Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.</p> <p>5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da</p>
---	---

ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.	ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
---	---

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la proposta di modifica dell'art. 14-*bis* dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, dando mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.